



Direzione Progetto Ambiente, Parchi, Agricoltura, Caccia e Pesca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

Disposizione n. 44 del 30/09/2009

Protocollo n. 5107 del 30/09/2009

Raccolta Generale n. 291/2009 del 30/09/2009

Fascicolo n. 9.11/2009/41

Oggetto: Sviluppo & Progresso Ambiente S.rL con sede legale nel Comune di Gorlago (BG), Via Tri Plok n. 37. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicare nel Comune di Vimercate (MB), Via dell'Industria n. 7, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4, R5), di rifiuti speciali e urbani non pericolosi. D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI PROGETTO

AMBIENTE, PARCHI, AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;

Vista L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/53/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Visti gli artt. 28 e 30 dello Statuto della Provincia di Monza e Brianza e in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamata la D.G.R. 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Ricordato che la società Sviluppo & Progresso Ambiente S.r.L. (C.F./P.Iva n.03392510164), con sede legale nel Comune di Gorlago (BG), Via Tri Plok n.37, ha avanzato istanza, corredata di documentazione e di progetto, datata 22/06/2008 ed acquisita agli atti della Provincia di Milano in data 25/06/2008, con prot. gen. n.150093, volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (sabbie di spazzamento stradale) da ubicare nel Comune di Vimercate, via dell'Industria n. 7, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006;

Atteso che a seguito dell'istanza summenzionata è stata convocata dall'Amministrazione provinciale di Milano una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., per il giorno 10/06/2008, che si è conclusa, come da verbale agli atti della Provincia di Milano, come di seguito indicato:

“La conferenza si conclude con l'invito alla ditta a trasmettere la documentazione richiesta dagli Enti entro 60 giorni.

Si dispone, altresì, l'interruzione dei termini del procedimento che riprenderanno a decorrere dopo la trasmissione del decreto VIA.

La Provincia di Milano si riserva di contattare gli uffici provinciali competenti per gli aspetti viabilistici.

Si fa presente, infine, che alla prossima conferenza sarà convocato anche il Comune di Burago Molgora, al quale la ditta dovrà inviare tutta la documentazione compresa quella richiesta nella Conferenza odierna”

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla società istante con nota del 4/7/2008, acquisita agli atti dalla Provincia di Milano in data 15/7/2008, con prot. gen. n. 170819;

Visto il Decreto n. 3080 del 30/03/2009, con il quale la Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, ha espresso giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un centro di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (frazione solida decadente dallo spazzamento di strade e piazzali) nel Comune di Vimercate, via dell'Industria n. 7, come prospettato nel progetto e nello studio di impatto ambientale depositati dal proponente Sviluppo e Progresso Ambiente S.r.L. a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

a) in fase di esercizio dell'impianto siano attuate azioni di monitoraggio:

1. dell'efficacia dei dispositivi e dei presidi di tutela delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, e dell'efficacia dei sistemi di abbattimento delle polveri;
2. con cadenza almeno semestrale, delle caratteristiche delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche scaricate nel collettore fognario intercomunale;
3. del clima acustico, con almeno una campagna - in fase di esercizio a regime dell'impianto - di rilievi fonometrici al perimetro dell'insediamento e presso i principali recettori all'interno all'intorno, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi di emissione, immissione e differenziale;

b) presupposti, modalità di conduzione e durata delle suddette azioni di monitoraggio siano definite in fase autorizzativa in accordo con ARPA Lombardia - sede centrale e la Provincia competente, ai quali dovranno essere trasmessi - oltre ai Comuni di Vimercate e Burago di Molgora - i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione dei conseguenti

provvedimenti; di conseguenza, il proponente dovrà provvedere all'eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione.

- c) Il progetto delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale (disposizione e scelta delle specie arboree) sia dettagliato di concerto con l'Amministrazione comunale di Vimercate ed il Consorzio Parco del Molgora; la loro realizzazione dovrà anticipare le opere edili o comunque dovrà essere terminata prima della richiesta di agibilità; tali azioni siano inoltre integrate mediante la formazione di fasce alberate verso i recettori più sensibili, al fine di mitigare l'impatto visivo e contenere eventuali residui odori.

Vista la richiesta di variante non sostanziale presentata dalla società Sviluppo e Progresso Ambiente S.r.L. con nota del 18/05/2009, acquisita agli atti della Provincia di Milano in data 29/05/2009, con prot. gen. 126007;

Richiamata la nota del 11/6/2009 della Provincia di Milano con la quale è stata convocata una Conferenza di Servizi per giorno 9/07/2009, al fine di acquisire i pareri relativi sia alla richiesta di autorizzazione che di variante;

Ricordato che come da verbale agli atti, la Conferenza di Servizi del 9/07/2009 si è conclusa come di seguito indicato:

“Provincia Di Milano Settore Rifiuti e Bonifiche:

Fa presente che l'Ing Manna dell'ASL di Monza e Brianza ha comunicato telefonicamente l'impossibilità a presenziare alla conferenza odierna, facendo presente di non aver ricevuto la documentazione relativa alla richiesta di variante.

Esaminata la documentazione integrativa inviata dalla società istante chiede:

- 1) specificazione quantitativo annuale di trattamento riferito al rifiuto terre da spazzamento;
- 2) aggiornamento planimetria con l'indicazione delle operazione e dei quantitativi espressi in mc. per ogni singola area

ARPA Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza: Rileva che nella richiesta di integrazione dei codici non è indicata la qualità degli scarichi in fognatura che nel decreto VIA erano indicati come rispettosi dei limiti della tabella 3 dell'All. V alla parte seconda del DLgs 152/06. Prende, quindi, atto delle assicurazioni che tali limiti saranno rispettati anche con i nuovi codici e si riserva di trasmettere un parere scritto con richiesta di previsione di un monitoraggio della qualità degli scarichi almeno trimestrale. Chiede al Comune di Vimercate di trasmettere, solo per conoscenza, copia della domanda di autorizzazione allo scarico ed il parere espresso da IDRA srl.

Comune di Vimercate: Esprime parere favorevole esplicitato nella nota 29/06/2009 prot. n. 29313

Sviluppo & Progresso Ambiente S.R.L.: Si impegna a trasmettere la documentazione richiesta dalla Provincia di Milano e a trasmettere all'ASL l'istanza di variante

PARERE DELLA CONFERENZA: Si conclude con l'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti presenti ed invito alla società istante a trasmettere la documentazione alla Provincia di Milano ed all'ASL. Una volta acquisita la documentazione richiesta ed il parere dell'ASL, gli uffici procederanno all'emanazione del relativo provvedimento”



Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla società Sviluppo e Progresso S.r.L. con nota del 21/7/2009, acquisita agli atti della Provincia di Milano in pari data, prot. gen. n. 248766, e con nota del 11/9/2009 acquisita agli atti della Provincia di Milano in pari data, prot. gen. 198853;

Vista la nota datata 17/7/2009 acquisita agli atti della Provincia di Milano in data 20/07/2009, prot. gen. n. 166636, con la quale l'Arpa, dipartimento provinciale di Monza e Brianza, ha ribadito il parere favorevole;

Preso atto che l'ASL non ha trasmesso il parere di propria competenza;

Ricordato che gli interventi di natura edilizia vengono effettuati in virtù di permesso a costruire presentato al Comune di Vimercate e ricadendo l'area dell'intervento all'interno del vincolo paesaggistico ex art 142 e 1 lett. e) del D.Lgs. 42/2004, il Comune di Vimercate in data 21/9/2007 con provvedimento n. 10/07 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del d.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

Ricordato che la Provincia di Milano, nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi in Regione Lombardia in data 18/2/2009, nell'esprimere parere favorevole ha evidenziato che il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, recentemente approvato dalla Regione Lombardia, prevede a regime (anno 2011) una produzione di rifiuto "terre di spazzamento delle strade" proveniente dai servizi di raccolta comunali, pari a circa 79.092 t/anno. Poiché sul territorio provinciale sono già presenti impianti che soddisfano completamente tale fabbisogno e che in particolare nel bacino dell'est milanese, che produce un quantitativo medio di circa 11.500 t/anno di tale rifiuto, è già presente un impianto con una potenzialità di trattamento pari a 20.000 t/anno, si evidenzia pertanto, che la realizzazione dell'impianto in argomento, con capacità di trattamento pari a 60.000 t/anno, fa registrare un consistente sovradimensionamento rispetto alle effettive necessità del territorio provinciale determinate dal Piano di Gestione dei Rifiuti;

Vista la relazione tecnica della Provincia di Milano redatta in data 22/09/2009, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato "A";

Dato atto che, a seguito dell'avviamento della Provincia di Monza e Brianza, la Provincia di Milano ha trasmesso alla suddetta il fascicolo di cui trattasi con nota n. 210728 del 30/09/2009. acquisita al protocollo n. 5404 del 02/10/2009 per il proseguimento della trattazione, in quanto competente per territorio;

Fatto proprio il procedimento avviato dalla Provincia di Milano;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato "A";

Ritenuto pertanto di concedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in favore della società Sviluppo & Progresso Ambiente S.r.L. l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicare in Vimercate (MB), via dell'Industria n. 7, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4-R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi così come richiesto con la sopra citata istanza pervenuta alla Provincia di



Milano in data 25/06/2008, con prot. gen. n.150093 e successiva istanza di variante pervenuta alla Provincia di Milano in data 29/05/2009, con prot. gen. 126007;

Ritenuto di determinare ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società deve prestare a favore della scrivente Provincia in € 70.315,06(=settantamilatrecentoquindici/16) così come di seguito specificato:

R13 rifiuti non pericolosi	581 mc x 176,62 x 10%	€ 10.261,62
R13- D15 rifiuti non pericolosi	20 mc x 176,62	€ 3.532,40
Operazione Recupero (- R4 -R5)	60.000 t/anno	€ 56.521,04
Totale		€ 70.315,06

* l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;

Ritenuto di determinare in € 950,00 l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, importo che dovrà essere versato dall'impresa in oggetto sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano specificando nella causale di versamento che gli oneri sono di competenza della Provincia di Monza e Brianza;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza nr. 109 del 23.06.2009 e successiva proroga a tutto il 30.09.2009, di attribuzione dell'incarico Dirigenziale di specie all'Arch. Fabio Lopez Nunes;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a favore della società Sviluppo & Progresso Ambiente S.r.L. (C.F./P.Iva n.03392510164), con sede legale nel Comune di Gorlago (BG), Via Tri Plok n. 37, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicare nel Comune di Vimercate (MB), Via dell'Industria n. 7, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4, R5), di rifiuti speciali e urbani non pericolosi subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui Decreto emanato dalla Regione Lombardia n. 3080 del 30/03/2009 ed all'allegato tecnico del 22/09/2009, all."A", nonché a quelle di seguito indicate:

1. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa e pertanto avrà scadenza il **29 settembre 2019**; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento decade automaticamente qualora la società autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro



un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa, ricordando che le attività di mitigazione ambientale verso il Parco locale d'interesse sovracomunale del Molgora devono essere realizzate prima dell'impianto, a mente delle disposizioni impartite dalla Regione Lombardia;

3. il progetto deve essere realizzato conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori che la società in oggetto deve trasmettere alla Provincia di Monza, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Monza e Brianza l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;
4. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
5. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia di Monza e Brianza, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
6. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Monza e Brianza, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'ASL e l'A.R.P.A. competenti per territorio;
7. qualsiasi variante che modifichi lo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente assoggettata alla procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provinciale (ai sensi di quanto previsto dalla L. R. 12/05 e smi art. 80 comma 3, lett.A)
8. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
9. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica;




10. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e Brianza è determinato in Euro 70.315,06 come in premessa specificato;
11. la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 3;
12. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di € 950,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano specificando nella causale di versamento che gli oneri sono di competenza della Provincia di Monza e Brianza;
13. la società Sviluppo & Progresso Ambiente S.r.L. dovrà comunicare eventuali modifiche del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale sarà ubicato l'impianto, la cui scadenza è fissata per il 2/09/2024; si ricorda che il venir meno del titolo attestante la disponibilità dell'area prima della scadenza del presente provvedimento, comporta revoca del presente provvedimento;
14. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa alla società interessata, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 12;
15. la presente autorizzazione viene notificata alla società Sviluppo & Progresso Ambiente S.r.L., con sede legale nel Comune di Gorlago (BG), Via Tri Plok n. 37 e copia della stessa verrà trasmessa, a mezzo raccomandata A/R a: Regione Lombardia, struttura Valutazione di Impatto Ambientale, via Sasseti 32/2, Milano; al Comune di Vimercate, al Comune di Burago Molgora, al Parco del Molgora, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. competenti per territorio;

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Monza, 30/09/2009

La presente disposizione è stata inserita nell'apposito registro.
Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo

IL DIRETTORE
DEL PROGETTO AMBIENTE PARCHI E AGRICOLTURA
(Arch. Fabio Lopez Nunes)



Data: 30 Settembre 2009

Disposizione 44/2009 - ALLEGATO A

Ditta : SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE S.r.l.
Sede legale : Gorlago , Via Tri Plok, 37
Ubicazione impianto : Vimercate (Mi) , Via dell'Industria

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 11.467 mq dei quali circa 2450 mq sono costituiti da una tettoia, un capannone ed una palazzina uffici ed è di proprietà della soc. Idra Patrimonio che ha ceduto in locazione l'area alla Sviluppo Progresso Ambiente.
- 1.2 L'area in oggetto interessa i mappali n. 57, 62, 63 e 66 del foglio 89 del catasto del Comune di Vimercate e ricade in zona F per attrezzature e impianti di interesse generale (art. 22) , così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Vimercate del 21/1/08.
- 1.3 L'area dell'intervento ricade all'interno del vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 ed è compresa nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale PLIS Parco del Molgora"; non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.L.vo 490/99,.
- 1.4 Nel raggio di 200 metri dall'insediamento non sono presenti pozzi pubblici per l'emungimento dell'acqua potabile.
- 1.5 Vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani in entrata;
 - recupero (R4 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento;
- 1.6 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (rif. Tav. n. 3 del 15 aprile 2009 aggiornata al 20 luglio 2009):

Zona	Descrizione operazione	CER	Stato fisico	Operazione	Superficie (Mq)	Volume (Mc)
A	Area di carico rifiuti solidi/fangosi palabili in impianto di trattamento	010408, 010409, 010412, 010413, 100906, 100908, 100912, 100999, 101006, 101008, 101012, 101099, 170504, 190802, 191209, 191302, 191304, 191306, 200303, 200306	1-2-3	R5/R4	12,48	1,5
B	Area stoccaggio	191212	2	R13/D15	15,00	20

Zona	Descrizione operazione	CER	Stato fisico	Operazione	Superficie (Mq)	Volume (Mc)
	rifiuto grossolano selezionato, prima del conferimento in discarica					
C	Area stoccaggio materiale ferroso selezionato	191202/MPS	2	R13/R4	1,00	1

Zona	Descrizione operazione	CER	Stato fisico	Operazione	Superficie (Mq)	Volume (Mc)
D	Area stoccaggio rifiuto solido conferito sfuso	010408, 010409, 010412, 010413, 100906, 100908, 100912, 100999, 101006, 101008, 101012, 101099, 170504, 190802, 191209, 191302, 191304, 191306, 200303	1-2-3	R13	174,30	230
E	Area deposito MPS	-	-	-	19,53	16
F	Area deposito MPS	-	-	-	19,53	16
G	Area stoccaggio rifiuto solido conferito in container	010408, 010409, 010412, 010413, 100906, 100908, 100912, 100999, 101006, 101008, 101012, 101099, 170504, 190802, 191209, 191302, 191304, 191306, 200303	1-2-3	R13	158,70	300
H	Area deposito finale MPS	-	-	-	763,06	1150
I	Area di carico rifiuti liquidi/fangosi pompabili in impianto	200304-200306	3-4	R13/R5	177,97	50

1.7 I quantitativi massimi richiesti sono i seguenti :

- Messa in riserva (R13) di 580 mc di rifiuti speciali non pericolosi e urbani in entrata;
- Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 20 mc di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
- Messa in riserva (R13) di 1 mc di rifiuti in uscita;
- Recupero (R4 e R5) di 15.000 t/anno del rifiuto di cui al CER 200303 proveniente dagli ambiti territoriali della Provincia di Monza e Brianza e della Provincia di Milano;
- Recupero (R4 e R5) di 45.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e urbani compreso il rifiuto di cui al CER 200303 proveniente da ambiti territoriali diversi da quelli di cui al punto precedente.

1.8 Il trattamento viene effettuato tramite vagliatura meccanica e lavaggio delle frazioni con granulometria più fine, allo scopo di suddividere le differenti frazioni presenti in funzione della granulometria e recuperare il materiale riutilizzabile come materia prima.

L'impianto è così strutturato:

- Tramoggia di carico
- Alimentatore a carrello



- Vaglio sgrossatore a barre
- Separatore magnetico
- Vaglio Liwell Hein-Lehmann
- Separatore idraulico Alljig
- Vaglio disidratatore

Il materiale viene alimentato al vaglio sgrossatore a barre oscillanti. La frazione oltre i 40 mm va a costituire il sopravaglio destinato allo smaltimento. Dal materiale sgrossato (0-40 mm) sono isolate le componenti di materiale ferroso tramite un separatore magnetico posto su nastro trasportatore, successivamente il materiale viene alimentato nel vaglio Liwell Hein, Lehmann che separa il flusso di materiale isolando la frazione di materiale al di sotto dei 1,5 mm. La quota di materiale al di sopra del punto di taglio viene avviata al separatore Alljig il quale dividerà la frazione con peso specifico inferiore a 1 ton/m³ da quella con peso specifico superiore. La quota di materiale "leggero" viene asciugata tramite vaglio statico e poi su un vaglio asciugatore. La restante parte viene riunita alla frazione al di sotto dei 1,5 mm in uscita dal vaglio Liwell ed asciugata tramite vaglio statico e vaglio disidratatore.

I materiali recuperati destinati ad essere utilizzati come materie prime secondarie sono i seguenti:

- materiale con dimensione massima inferiore ai 40 mm e peso specifico superiore a 1,3 ton/mc;
- materiale con dimensione massima inferiore ai 40 mm e peso specifico inferiore a 1 ton/mc.

1.11 I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4 e R5) sono i seguenti (CER) :

CER	Descrizione
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	scarti di sabbia e argilla
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
100912	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 100911
100999	rifiuti non specificati altrimenti (sabbie di fonderia)
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
101012	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 101011
101099	rifiuti non specificati altrimenti (sabbie di fonderia)
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
200303	residui della pulizia stradale
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature

1.12 I tipi di rifiuti speciali decadenti dal trattamento sono i seguenti (CER) :

CER	Descrizione
191202	metalli ferrosi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

2 PRESCRIZIONI.

- 2.1 La ditta deve rispettare le prescrizioni e condizioni indicate nel Decreto della Regione Lombardia n. 3080 del 30.3.09, dando atto che le opere di mitigazione ambientale verso il Parco locale d'interesse sovracomunale del Molgora, da concordarsi con il relativo Consorzio di gestione, dovranno essere realizzate preventivamente all'impianto.
- 2.2 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36.
- 2.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendone fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione.
- 2.5 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 2.6 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dal R.R. 24.3.06 n. 4.
- 2.7 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia, al comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio.
- 2.8 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singole e degli addetti;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.
- 2.9 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di

settore o , comunque , presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica .

- 2.10 Le materie prime ottenute devono essere verificate con test di cessione di cui al D.M. 5.2.98 come modificato dal D.M. n. 186 del 05/04/2006 e devono essere conformi alle Normative per lo specifico utilizzo.
- 2.11 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
- 2.12 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata.
- 2.13 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m.16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni , la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.
- 2.14 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs.3/4/2006 n.152.
- 2.15 **PRESCRIZIONI ARPA DI MONZA E BRIANZA:**
 - I controlli sulla qualità degli scarichi convogliati all'adiacente impianto di trattamento, devono essere effettuati con cadenza trimestrale, con campionamento della durata di 3 ore da effettuarsi nei momenti di massimo carico.

3 PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area, ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

